

**SI PRENOTI
A DEBITO**

(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)



**Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Lecco
Sezione I civile
Fallimentare**

*Sent. 31/19
n. 28/19 Fall
n. 102/181, F.
n. 526 con.
n. 87 reps*

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Ersilio Secchi Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice
Dott. Edmondo Tota Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento

R.G. 102/2018 Pre-Fall.

promosso su richiesta depositata in data 26 settembre 2018
DAL

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCO

NEI CONFRONTI DI

MAGGI GROUP S.R.L. [C.F. 02909440139], con sede legale in Olginate (LC), Via Milano 2/4, in persona dell'Amministratore delegato, ing. Riccardo Maggi, ed elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, Piazza san Giovanni, 2, presso lo studio degli avv.ti Filippo Canepa e Barbara Schiavo che la rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- in data 1 febbraio 2018 MAGGI GROUP S.R.L. ha depositato domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F.;
- in data 30 luglio 2018 la Società ha depositato la domanda di concordato definitiva, integrata, a seguito di richieste di chiarimenti del Tribunale, in data 14 settembre 2018 e in data 4 ottobre 2018;
- con istanza depositata in data 26 settembre 2018 il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi il fallimento della MAGGI GROUP nell'evenienza della inammissibilità del ricorso, di rigetto della domanda di concordato o di revoca del decreto di ammissione;
- in data 18 ottobre 2018 il Tribunale ha pronunciato decreto di ammissione alla procedura di concordato;





TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE I CIVILE

- in data 18 aprile 2019 si è tenuta l'adunanza dei creditori;
 - con provvedimento del 14 maggio 2019 il Tribunale, preso atto che non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'art. 177 L.F., ha fissato udienza per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato e per il contestuale esame della richiesta di fallimento avanzata dal Pubblico Ministero;
 - in data odierna il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata da MAGGI GROUP;
 - all'udienza il Pubblico Ministero ha insistito per la dichiarazione di fallimento della Società;
 - la resistente si è rimessa;
- osserva quanto segue.
- Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **Olginate (LC)**, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
 - Per ciò che riguarda i parametri di fallibilità, sulla base della situazione patrimoniale al 31 gennaio 2018 prodotta dalla Società risulta:
 - 1) un attivo patrimoniale contabile €23.059.209,00 rettificato ai fini del piano concordatario in €8.888.034,00;
 - 2) un indebitamento complessivo di €25.975.625,00 rettificato ai fini del piano in €27.265.813,00.
 - Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che la Società presenta debiti scaduti verso l'amministrazione finanziaria, istituti previdenziali, dipendenti, fornitori e istituti di credito per alcuni milioni di euro. Basti rilevare, a titolo meramente esemplificativo, che soltanto verso il creditore Sarda Leasing S.p.A. risulta dal ricorso depositato il 30 luglio 2018 un debito scaduto e non pagato dell'importo di €565.070,00.
 - Quanto al requisito dell'insolvenza, ravvisabile *"in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività"* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), valgono i seguenti elementi:
 - a) la situazione patrimoniale di MAGGI GROUP alla data del 31 gennaio 2018, registrava un indebitamento complessivo di oltre €27 milioni, a fronte di un attivo realizzabile (in assenza di continuità) pari a €3,7 milioni, con un deficit di oltre €23 milioni;
 - b) il piano concordatario sottoposto al voto dei creditori (e da questi respinto) prevedeva lo stralcio del debito di MAGGI GROUP per €15,8 milioni e il pagamento del residuo, pari a €11,6 milioni, in un orizzonte temporale di otto anni (1 agosto 2018/31 luglio 2026);
 - c) da un punto di vista economico, gli esercizi 2017, 2016 e 2015 si sono chiusi con perdite rispettivamente di €2.055.988, €2.591.990 e €2.384.239;
 - d) al 31 gennaio 2018 la situazione contabile registrava perdite di periodo pari a €3.633.645 e un patrimonio netto negativo di €2.916.415;
 - e) le rimanenze di magazzino valorizzate per l'importo di €9,6 milioni alla chiusura dell'esercizio 2017 e per €6,5 milioni nella situazione patrimoniale al 31 gennaio 2018 sono state stimate nella relazione depositata dalla Società ai sensi dell'art. 160, comma 2, L.F. in €640 mila.





TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE I CIVILE

- f) non sono emersi successivamente alla situazione patrimoniale del 31 gennaio 2018 e in pendenza del procedimento di concordato preventivo segnali di ripresa della situazione finanziaria della Società.

Ne risulta, dunque, una situazione di dissesto conclamata e irreversibile. L'irreversibilità del dissesto è confermata altresì dall'orientamento non favorevole alla proposta di concordato preventivo manifestato dalla maggioranza dei creditori che certifica la definitiva perdita di credito sul mercato della Società.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.

L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettato dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv. con L. 132/2015).

P.Q.M.

- 1) DICHIARA il fallimento di MAGGI GROUP S.R.L. [C.F. 02909440139], con sede legale in Olginate, Via Milano 2/4;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Edmondo Tota;
- 3) NOMINA Curatore, **il dott. Silvio Giombelli;**
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **31/10/2019, ore 12:00**, innanzi al Giudice Delegato dott. Edmondo Tota, avvertendo il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;
- 7) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 9) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;





TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE I CIVILE

- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,
- 11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 05/06/2019.

Il Giudice estensore
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi

TRIBUNALE DI LECCO

DEPOSITATO E SOTTOSCRITTO
CON FIRMA DIGITALE DAL
CANCELLIERE(art.4 DPR.123/2001)

